



# **PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

*Delibera CdA del 02.01.2018*

## Sommario

1. Premessa.....	3
2. Identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati .....	4
3. Nomina del Comitato per le operazioni con soggetti collegati, sua composizione, regole di funzionamento e pareri.....	6
4. Procedure deliberative .....	8
I. Fase istruttoria (o Pre-deliberativa.....	9
II. Fase deliberativa.....	10
III. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB .....	11
IV. Delibere quadro .....	12
V. Ulteriori presidi .....	12
VI. Flussi informativi interni.....	12
ALLEGATO - Principali definizioni.....	13

## 1. Premessa

La disciplina delle operazioni con **parti correlate** contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006 (di seguito anche “Disposizioni”) mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una Cassa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Cassa a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

In tale ambito, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati.

Obiettivo del presente documento è quello di disciplinare le procedure deliberative - in termini di **soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi** - di cui la Cassa si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati).

Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente documento sono di seguito riportate

- **Esponenti aziendali:** i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Cassa, il Direttore Generale ed il Vice Direttore;
- **Comitato per le operazioni con soggetti collegati (di seguito “Comitato”):** l'organo collegiale costituito con delibera del Consiglio di amministrazione del 24.07.2014 per lo svolgimento dei compiti e delle attività disciplinate dalle Disposizioni. Esso è composto da 2 amministratori indipendenti - ovvero amministratori che non siano controparte o soggetto collegato e non abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 32 dello Statuto della Cassa - quali componenti effettivi e da un membro supplente, munito dei medesimi requisiti di indipendenza dei membri effettivi, destinato ad intervenire qualora uno dei componenti effettivi sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione. Il Comitato è individuato, ai sensi delle Disposizioni, quale destinatario dei compiti dalle stesse attribuiti agli amministratori indipendenti.

Le presenti procedure sono state approvate dal **Consiglio di Amministrazione** della Cassa, acquisito il **parere vincolante** da parte del **Comitato** e del **Collegio Sindacale**, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Cassa possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Nella formulazione del parere citato, il **Comitato** e il **Collegio Sindacale** si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Cassa, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare:

- la funzione di *Compliance* ha verificato la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti della normativa della Banca d'Italia;
- la funzione Risk Management ha verificato la coerenza delle presenti procedure rispetto al profilo ed alla propensione al rischio della Cassa;
- il Responsabile dell'Area Crediti ha verificato la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Cassa.

La Direzione Generale / Area Organizzazione assicura la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione dei riferimenti necessari alla definizione della rilevanza delle operazioni da parte delle Aree/Uffici competenti.

Le presenti procedure e gli eventuali aggiornamenti successivi sono pubblicate sul sito internet della Cassa e sono applicate a partire dal 31.12.2012.

## **2. Identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati**

La Cassa identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei soggetti collegati sia ex ante, ossia prima e indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con i soggetti collegati, sia ex post, ossia al momento dell'instaurazione di nuovi rapporti.

In particolare, nell'individuare i soggetti collegati, la Cassa fa riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse (mappatura ex ante);
- alle dichiarazioni fornite dagli esponenti aziendali in merito ai relativi soggetti connessi. Tali dichiarazioni sono oggetto, da parte della Cassa, di verifica e confronto con quelle ricavate da eventuali provider esterni (mappatura ex ante);
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti (mappatura ex post).

La mappatura ex post in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati deve essere condotta nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, relativamente alle controparti per le quali sia possibile, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

- alle informazioni in possesso dell'Area Crediti, anche ricavate da eventuali *provider* esterni.

E' in capo alle parti correlate l'obbligo di cooperare con la Cassa al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi e il dovere di informarli sull'obbligo di censimento degli stessi presso la Cassa.

Con riferimento all'informativa in merito al censimento nel perimetro dei soggetti collegati:

- nel caso di mappatura ex ante, L'ufficio Segreteria informa la parte correlata e, per il tramite di questa, i relativi soggetti connessi;
- nel caso di mappatura ex post, L'ufficio Segreteria informa i soggetti collegati rilevati ex post, nel momento in cui sono instaurati con essi rapporti, del loro eventuale censimento nel perimetro dei soggetti collegati. L'ufficio Segreteria, una volta accertata con la parte correlata la connessione con il soggetto rilevato ex post, con la collaborazione dell'Area Crediti (Ufficio Segreteria Crediti) informa la parte correlata / fa sottoscrivere alla parte correlata il questionario opportunamente aggiornato.

Il Documento per il censimento e la relativa informativa vengono allegati alla presente Procedura.

L'Area Crediti (Ufficio Segreteria Crediti) cura la tenuta dell'elenco informatico dei soggetti collegati e provvede ad aggiornarlo tempestivamente. L'ufficio Segreteria pone in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative. Le informazioni sui soggetti collegati devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Cassa censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnalati richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono il più possibile integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

Costituisce operazione con soggetti collegati, ai sensi delle Disposizioni, *“la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni,*  
Pag. 4 di 14

indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.”

Al fine di individuare l'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è necessario classificare le diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati sulla base delle relative caratteristiche. (Cfr Figura 1)

- i. Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in: **operazioni di maggiore rilevanza**, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% in rapporto al valore di riferimento applicabile in funzione della tipologia di operazione<sup>1</sup>. Sono altresì da considerare **operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo soggetto collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.
- ii. **operazioni di minore rilevanza**, ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza;
- iii. **operazioni ordinarie**, ossia operazioni **di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività** della Cassa e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- iv. **operazioni di importo esiguo**, ossia le operazioni il cui controvalore non eccede:
  - per le Banche i cui Fondi Propri (consolidato, in caso di gruppi) sono inferiori a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro;
  - per le Banche i cui Fondi Propri (consolidato, in caso di gruppi) sono superiori a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% dei Fondi Propri;

---

<sup>1</sup> Le disposizioni individuano come operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

- i. **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il **controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza** tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Il controvalore dell'operazione si determina come di seguito specificato:
  - se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
    - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
    - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
    - per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
  - se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
- ii. **Indice di rilevanza dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Cassa dall'ultimo stato patrimoniale disponibile. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
  - in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
  - in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
  - in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
  - in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
  -

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d'Italia, rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative le operazioni con soggetti collegati di maggiore e di minore rilevanza, incluse le operazioni a carattere ordinario. Con riferimento a tale ultima tipologia di operazione, le procedure, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d'Italia, disciplinano un iter semplificato.

Sono **escluse dall'ambito di applicazione** delle presenti procedure **le operazioni di importo esiguo**, ossia quelle operazioni concluse con soggetti collegati il cui controvalore non è superiore ai 250.000 euro.

Di seguito si riporta uno schema che riassume sinteticamente il processo logico che conduce all'individuazione della tipologia di operazione con soggetti collegati e, di conseguenza, l'iter procedurale alla quale la stessa operazione è soggetta.



\*: Si rammenta che, in caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la Cassa cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

\*\* : Naturalmente, va comunque rispettato il limite prudenziale relativo alle attività di rischio.

### 3. Nomina del Comitato per le operazioni con soggetti collegati, sua composizione, regole di funzionamento e pareri

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Cassa in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

In deroga a quanto richiesto dalle Disposizioni, le BCC-CR non sono tenute a costituire appositi comitati per le operazioni della specie, potendo assegnare i compiti propri degli amministratori indipendenti a uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza in relazione alla concreta fattispecie sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare<sup>2</sup>.

Al fine di assicurare la dialettica ritenuta necessaria ad una corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.07.14, ha costituito un apposito Comitato per le operazioni con soggetti collegati (di seguito "Comitato") composto da tre amministratori indipendenti, di cui due membri effettivi ed un componente supplente, al fine di garantire il funzionamento del Comitato anche qualora uno dei componenti effettivi sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

I membri del Comitato sono stati individuati tra gli amministratori che non sono già membri del Comitato Esecutivo e non sono destinatari di deleghe.

Il presente documento attribuisce al Comitato il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per le finalità connesse al proprio ruolo, al Comitato è attribuito, previo parere di congruità espresso dal Collegio Sindacale, un budget annuo di Euro 5.000,00.

Per completezza, di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello del Comitato e altrettanto rilevante, attribuito al Collegio Sindacale, al quale spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti Procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati, non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali il Comitato abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

Il Presidente del Comitato viene nominato dal Consiglio d'Amministrazione all'atto della nomina del Comitato stesso.

Il Comitato si riunisce, su convocazione del proprio Presidente, ogni qualvolta si renda necessario deliberare in ordine alle materie di competenza.

Le adunanze del Comitato sono presiedute dal Presidente del Comitato stesso; in caso di assenza, impedimento o correlazione dello stesso rispetto alle operazioni in esame, presiede il componente più anziano di età tra il secondo membro effettivo ed il supplente.

Il Comitato è validamente costituita con la presenza di due dei suoi membri e delibera all'unanimità degli intervenuti.

Laddove in relazione all'assenza o impedimento o correlazione rispetto all'operazione in esame di più componenti del Comitato non si raggiunga il numero prescritto di due Amministratori, il Presidente rinvia la decisione ad una successiva seduta, che provvede tempestivamente a convocare.

Il Comitato ricorre al Consiglio d'Amministrazione qualora siano necessarie sostituzioni permanenti.

Qualora un componente del Comitato perda i requisiti di indipendenza, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Comitato stesso ed al Consiglio d'Amministrazione affinché quest'ultimo ne prenda atto e proceda conseguentemente.

Il Presidente prepara e coordina i lavori del Comitato e può rappresentare il Comitato davanti al Consiglio d'Amministrazione, al Collegio Sindacale e ad ogni altro organo presso cui si renda necessaria e/o opportuna la partecipazione del Comitato.

---

<sup>2</sup>Si definisce indipendente l'amministratore che non sia controparte della Cassa nell'operazione, non abbia interessi nella stessa ai sensi del dettato dell'art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di indipendenza per le Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali definiti dall'art. 32 dello Statuto

I pareri resi dal Comitato sono redatti dal Presidente dello stesso o, in caso di sua assenza, dal secondo membro.

Il Comitato tiene il libro dei pareri resi.

Il parere espresso dal Comitato può essere favorevole o non favorevole.

Il parere è favorevole quando:

- manifesta l'integrale condivisione dell'operazione;
- pur in presenza di alcuni elementi di dissenso, fornisce l'indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio favorevole sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- nell'eventualità di parere favorevole subordinato al rispetto di una o più condizioni, queste ultime siano effettivamente e puntualmente rispettate (in tal caso, l'evidenza del rispetto delle condizioni deve essere fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni successivamente resa al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale).

Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare, in funzione consultiva il Direttore Generale e/o i Responsabili delle strutture aziendali per quanto di rispettiva competenza e gli esperti indipendenti eventualmente nominati dal Comitato stesso.

#### **4. Procedure deliberative**

Ogni qualvolta la Cassa intenda porre in essere o rivedere operazioni con soggetti collegati, il responsabile dell'Unità Organizzativa responsabile fase istruttoria, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa.

Con riguardo all'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Cassa adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni e già richiamati.

In considerazione dell'operatività di riferimento e dell'entità delle singole operazioni, per l'individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Cassa ha definito una soglia inferiore rispetto a quella definita dalla normativa. In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha reputato opportuno definire operazioni di maggiore rilevanza quelle il cui controvalore sia superiore alla soglia del **4%** in rapporto ai Fondi Propri.

Sono operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quelle definite dalle caratteristiche di tipo quantitativo sopra definite, quelle che assumono i seguenti criteri "qualitativi":

- Tipologia di operazione: operazioni che non sono completamente in linea con l'ordinaria operatività della Cassa;
- Condizioni dell'operazione: condizioni non standard, ossia divergenti da quelle applicate normalmente alla clientela con riferimento ad operazioni analoghe per natura e rischio.

Con riguardo, nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, all'identificazione delle **operazioni ordinarie**, è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- riconducibilità all'ordinaria attività;
- oggettività delle condizioni;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- contenuta rilevanza quantitativa (deve trattarsi di operazioni che sotto il profilo quantitativo non rientrino tra quelle di maggiore rilevanza);



- tipologia di controparte

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

- **condizioni:** sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- **importo:** sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- **tipologia:** sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Cassa;
- **frequenza:** sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo.

### **I. Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)**

Gli addetti a svolgere le trattative e l'istruttoria, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, devono predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:
  - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
  - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Cassa;
- gli eventuali fattori di rischio per la Cassa.

L'addetto all'istruttoria informa tempestivamente l'Area Crediti (Ufficio Analisi e Istruttoria ) affinché la stessa si attivi per inoltrare al Comitato le informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalla disciplina.

In presenza di operazioni non rientranti nel comparto crediti (ad. es. apertura rapporti con applicazione di condizioni non standard etc), il personale di Succursale informa tempestivamente l'Ufficio Segreteria affinché lo stesso si attivi per inoltrare al Comitato le informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalla disciplina.

Il Comitato ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. L'Area Crediti (Ufficio Analisi e Istruttoria ) è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza del Comitato. Questo esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un **parere preventivo e motivato non vincolante** sull'interesse della Cassa al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Al Comitato spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Cassa, del supporto delle competenti strutture tecniche della Federazione locale o da uno o più esperti di propria scelta nei limiti del budget di spesa alla stessa attribuito.

Il Comitato formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni

sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di **operazioni di maggiore rilevanza**:

- il Comitato deve ricevere notizia tempestiva **dell'avvio delle trattative** e un flusso informativo completo e tempestivo **già nella fase istruttoria**. Esso ha, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società;
- per tali operazioni, qualora il Comitato abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza l'Area Crediti (Ufficio Analisi e Istruttoria) rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera e trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dal Comitato e dal Collegio Sindacale.

## **II. Fase deliberativa**

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Cassa;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato.

Relativamente alle **operazioni di maggiore rilevanza**, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione. Il parere del Comitato e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante il Comitato e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Le **operazioni di minore rilevanza** vengono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante del Comitato (anche in questo caso, da allegare alla delibera) sulla base dell'analisi effettuata in fase di pre – delibera.

In ogni caso (sia per le operazioni di minore rilevanza che per quelle di maggiore rilevanza), la delibera deve fornire un'adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Cassa;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione delibere l'operazione nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi, la delibera deve fornire analitiche motivazioni delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle **operazioni ordinarie**, in esercizio della deroga prevista dalla normativa, le operazioni ordinarie sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa) essendo sufficiente:

- indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dianzi indicati (riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte);
- predisporre, con cadenza trimestrale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

**Non sono possibili deroghe procedurali in caso di urgenza in mancanza dell'espressa previsione statutaria.**

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:

Fase	Sotto fase	Tipologia operazione			
		Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Ordinarie
<i>Pre-deliberativa</i>	Coinvolgimento Comitato nella fase delle trattative e dell'istruttoria	—	—	✓	—
	Informativa verso Comitato	—	✓	✓	—
	Eventuale assistenza	—	✓	✓	—
	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	—	✓	✓	—
<i>Deliberativa</i>	Formulazione da parte del Comitato di un parere preventivo all'Organo deliberante	—	✓	✓	—
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	—	✓	✓	—
	Informativa verso l'Organo con funzione di supervisione strategica sulle operazioni concluse	—	✓	✓	—
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	—	—	✓	—
	Richiesta parere preventivo all'Organo con funzione di controllo, in caso di parere negativo o condizionato da parte del Comitato	—	—	✓	—
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo del Comitato / Organo con funzione di controllo	—	—	✓	—

**III. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB**

Per le operazioni, diverse da quelle ordinarie e di importo esiguo, poste in essere con soggetti collegati che siano Esponenti aziendali o soggetti ad essi riferibili laddove esse ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la Cassa applica le seguenti procedure:

- con riferimento alla "fase pre-deliberativa":
  - al Comitato viene fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera. Allo stesso deve essere inoltre riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti di propria scelta. Il Comitato individua le lacune / inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato è coinvolto anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
  - con riferimento alla delibera, la stessa è soggetta all'iter stabilito dal citato articolo 136 del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con il

parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale); inoltre, la delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato del Comitato purché la stessa fornisca:

- adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Cassa;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

#### **IV. Delibere quadro**

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione assumere delibere quadro, con efficacia non superiore a un anno relative a categorie di operazioni con soggetti collegati omogenee e sufficientemente determinate.

Le delibere quadro sono sottoposte, sulla base di quanto disciplinato nei paragrafi precedenti, al parere del Comitato in funzione del prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni da realizzare. Le singole operazioni con soggetti collegati effettuate nell'ambito della singola delibera quadro non sono assoggettate all'iter deliberativo previsto dalle presenti procedure e sono autorizzate direttamente dagli uffici competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe.

Un'operazione inizialmente riconducibile a una delibera quadro che non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della stessa delibera non potrà essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. All'operazione si applicheranno, pertanto, le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

#### **V. Ulteriori presidi**

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

#### **VI. Flussi informativi interni**

Per quanto riguarda l'informativa interna agli Organi societari, vengono predisposte:

- una completa informativa, almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione con soggetti collegati, organo deliberante);
- una comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, successivamente alla delibera, per ogni operazione sulla quale il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato;
- un elenco delle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali il Comitato o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci;
- un'informativa periodica, in forma aggregata, in merito alle operazioni con soggetti collegati, diverse dalle "operazioni di importo esiguo", per le quali sono state applicate le esclusioni facoltative previste dalle procedure;
- informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

La responsabilità della predisposizione delle informative sopra elencate è disciplinata al paragrafo 9 "Flussi Informativi" delle "Politiche".

## ALLEGATO - Principali definizioni

- parte correlata<sup>3</sup>: gli esponenti aziendali
- soggetti connessi:
  - le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una parte correlata;
  - gli stretti familiari<sup>4</sup> di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi;
- soggetti collegati: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi

In conformità con quanto dispone la normativa di Banca d'Italia, sono altresì censiti come stretti familiari di una parte correlata, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni, anche gli affini fino al secondo grado, le cui informazioni sono mantenute esclusivamente per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

- operazioni con soggetti collegati: le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

Tali operazioni si distinguono in:

- Operazioni di maggiore rilevanza le operazioni in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):
  - i. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione ed i Fondi Propri tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
    - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
    - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
    - per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
  - ii. Indice di rilevanza dell'attivo: utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Cassa dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

---

<sup>3</sup>Nota per la Banca: con riferimento alle BCC-CR in genere, nella gran parte dei casi, l'insieme delle parti correlate coincide sostanzialmente con gli esponenti aziendali, vale a dire coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una Banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. Tuttavia, le Disposizioni comprendono tra le parti correlate soggetti riferiti anche ad altre fattispecie quali, ad esempio, la società o impresa costituita in forma non societaria rispetto la quale la Banca detenga una partecipazione idonea a esercitare il controllo ovvero un'influenza notevole sulla stessa, o il socio della Banca che, in ragione della sua partecipazione, sia tenuto a richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 19 del TUB. Al verificarsi di tali casi la Banca dovrà integrare nelle definizioni la fattispecie d'interesse.

<sup>4</sup>I parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di questo.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Sono altresì da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa parte correlata, o con soggetti connessi ad essa, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

- Operazioni di minore rilevanza: le operazioni concluse con parti correlate e soggetti connessi diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni esigue
- Operazioni di importo esiguo: le operazioni il cui controvalore non eccede, per le Banche i cui Fondi Propri (consolidato, in caso di gruppi) sono inferiori a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro; per le Banche i cui Fondi Propri (consolidato, in caso di gruppi) sono superiori a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% dei Fondi Propri.